



**Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti**
Capitaneria di Porto di Termoli
Sezione Tecnica Sicurezza e Difesa Portuale

Argomenta: Accordo sulle procedure di proclamazione, raffreddamento ed effettuazione degli scioperi nel settore del rimorchio portuale.

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Termoli:

- VISTA** la Circolare n. 62767 del 12 luglio 2013 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto con la quale lo stesso Comando informava che a seguito di un ciclo di incontri con i principali rappresentanti del cluster marittimo le quali hanno pienamente aderito alla delibera n. 13/161 della "Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali", che ha disposto il recepimento della predetta delibera nelle ordinanze di polizia marittima;
- CONSIDERATO** che con la suddetta Circolare veniva rappresentato, inoltre, che la Direzione Generale per i porti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Circolare n. 6956 datata 18 giugno 2013 ha disposto il recepimento della predetta delibera nelle ordinanze di polizia marittima;
- VISTO** il foglio 02 02,43/9E del 4 ottobre 2013 con il quale veniva chiesto all'Associazione sindacale "UILTRASPORTI" di Molfetta, alla quale aderisce l'equipaggio del rimorchiatore operante nel porto di Termoli, di formulare eventuali osservazioni in merito alle prestazioni indispensabili individuate da questa Capitaneria di porto da dover garantire in occasioni di scioperi;
- VISTA** la nota del 4 ottobre 2013 della 'UILTRASPORTI' di Molfetta la quale condivideva pienamente quanto rappresentato da questa Capitaneria di porto con il predetto foglio;
- VISTO** il proprio Regolamento del Porto di Termoli, approvato e reso esecutivo con Ordinanza n. 6/2002 del 9 maggio 2002;
- VISTA** l'Ordinanza n. 10/11 datata 06.04.2011 di questa Capitaneria di porto con la quale è stato approvato e reso esecutivo il "Regolamento per il servizio di rimorchio nella rada e nel porto di Termoli", il quale prevede, tra l'altro che il servizio in parola deve essere svolto da un unico rimorchiatore;
- RITENUTO** necessario regolare, durante l'effettuazione degli scioperi di settore, le prestazioni minime indispensabili del servizio di rimorchio nella rada e nel porto di Termoli;
- CONSIDERATA** la necessità di garantire la sicurezza della navigazione e del porto e/o far fronte a situazioni di emergenza, cui i prestatori dei servizi tecnico-nautici - ex art. 14 della Legge n. 84/94 - sono tenuti, in quanto ausiliari dell'Autorità pubblica;
- VISTI** gli articoli 17, 18, 36, 66, 81 e 101 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

ORDINA

Articolo 1

(individuazione delle prestazioni indispensabili del rimorchiatore portuale in concessione di rimorchio)

In occasione di sciopero, operato in accordo con la vigente regolamentazione provvisoria di cui alla Delibera citata in preambolo, dovranno essere garantite le seguenti prestazioni indispensabili con l'impegno dell'unico rimorchiatore secondo le modalità previste con le vigenti ordinanze di questa Capitaneria di porto:

- a) movimentazione di navi e galleggianti (in arrivo o in partenza o cambio ormeggio nel porto, nella rada e presso Il "Campo Rospo Mare"), aventi a bordo:
 - 1. prodotti petroliferi e chimici elencati negli annessi I e II — MARPOL 73178;
 - 2. sostanze esplosive e sorgenti radioattive;
 - 3. passeggeri;
 - 4. animali vivi;
 - 5. merci deperibili;
 - 6. beni di prima necessità;
 - 7. navi militari nazionali ed estere;
- b) tutte le prestazioni richieste dall'Autorità Marittima per l'espletamento di particolari ed urgenti servizi di Polizia Marittima, portuale ed operazioni antinquinamento, e nello specifico in caso di incendio in porto o in rada, avaria assistenza e soccorso a navi e persone in condizioni di pericolo negli spazi portuali e nelle aree marittime adiacenti ivi compreso la zona di mare "Campo Rospo Mare", recupero di oggetto galleggianti pericolosi per la navigazione, recupero di navi che hanno perso l'ormeggio e ogni altra ipotesi valutata rilevante, ai fini della sicurezza.

Articolo 2

(altre prestazioni)

I soggetti sindacali che proclamano lo sciopero, i lavoratori che esercitano il relativo diritto, le imprese che erogano il servizio di rimorchio devono assicurare, altresì, durante lo sciopero, ogni altra operazione - non ricompresa nell'elenco di cui al precedente art. 1 - valutata indifferibile dall'Autorità Marittima competente e disposta da quest'ultima per ragioni di sicurezza, non predeterminabile, dettata da particolari condizioni di pericolosità, avuto riguardo alla tipologia di merci movimentate, alla tipologia di traffico, alla stazza e caratteristica della nave, alle caratteristiche orografiche e morfologiche del territorio, alla conformazione del bacino portuale e dei fondali.

Articolo 3

(disposizioni finali)

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo d'Ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it e la diffusione tramite gli organi di informazione.

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, ai sensi dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione.

Termoli, li 8 ottobre 2013

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Antonio NASTI

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs 39/1993)